

COPIA
STUDIO

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZ. IV - R.G. 8554/2011

Udienza 12 ottobre 2017


MEMORIA DI REPLICA

nell'interesse di **Bruno Falzea** (Avv.ti Mario Sanino e Maurizio Cerchiara)

contro

il **Comune di Grosseto** (Avv. Giovanni Gulina).

* * *



56613/01

1.- Il Comune di Grosseto, nell'atto di costituzione depositato in vista dell'udienza di discussione, insiste nel chiedere la condanna dell'appellante alla refusione delle spese.

Tale richiesta appare singolare, considerato che con il ricorso di primo grado e successivi motivi aggiunti, il Sig. Falzea impugnava n. 7 (!) certificazioni del Comune di Grosseto attestanti il prezzo di vendita dell'alloggio di edilizia convenzionata di cui è causa.

Ebbene, in data 27 febbraio 2017, dietro istanza dell'interessato il Comune emanava nota prot. n. 25031 (integrata da successiva nota prot. 25409 del 28.2.2017; v. doc.ti 1 e 2 allegati all'istanza di declaratoria di cessata materia del contendere), con cui comunicava *“che il prezzo di convenzione alloggio del Sig. Bruno Falzea è quello risultante dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) approvato dal Ministero LL.PP., di Lire 124.693,510, di cui si allega copia alla presente”*.

In sostanza, con tale tardivo riconoscimento, il Comune ha di fatto annullato in sede di autotutela le n. 7 certificazioni impuginate in primo grado, con cui di volta in volta veniva artificiosamente incrementato il prezzo di cessione dell'alloggio, per tornare alla valutazione effettuata in data 21 dicembre 2001, ove attestava appunto che per quanto riguardava il prezzo di ciascun singolo alloggio era sufficiente moltiplicare la superficie complessiva del Quadro Tecnico Economico (approvato nel 1994) di 116,81 mq. per la somma di Lire 1.067.490, donde un prezzo di cessione appunto di Lire 124.693,510 (cfr. ricorso in appello, pag. 47).

2.- Si contesta pertanto l'infondatezza della richiesta formulata dal Comune di condanna alle spese del giudizio.

Non solo. Le considerazioni sopra espresse portano a ritenere che il Comune, tornando sui propri passi con la recente nota del 27.02.2017, prot. n.

25031/2017, abbia di fatto certificato la fondatezza della presente iniziativa giurisdizionale.

Non possono esistere d'altra parte dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del G.A. sulla controversia, atteso che i provvedimenti impugnati in primo grado non costituivano meri atti ricognitivi attestanti una serie di dati (superficie dell'alloggio, prezzo unitario di cessione, prezzo medio base, ecc.), bensì comportavano l'esercizio di vera e propria discrezionalità tecnica anche di una certa complessità (ad esempio, in merito alla determinazione del criterio base della superficie complessiva dell'alloggio: cfr. ricorso in appello, pagg. 7, 8; pagg. 47 e ss.).

Diversamente, non si spiegherebbero i continui ripensamenti del Comune di Grosseto, che è pervenuto ad emettere, nel corso del tempo, ben sette diverse valutazioni nessuna delle quali rivelatasi attendibile, e che hanno costretto il sig. Bruno Falzea a presentare tre ricorsi al T.A.R. Toscana ed un altro ricorso in appello al Consiglio di Stato.

3.- Dietro accertamento della sua soccombenza virtuale, si chiede quindi la condanna dell'Ente convenuto alla refusione delle spese legali nei confronti dell'appellante, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura risultante dal prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10-12-2013, n. 5913: "Nel processo amministrativo, ai sensi degli art. 26 c.p.a. e 92, 2° comma, c.p.c. il giudice, qualora dichiarare cessata la materia del contendere per l'intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell'interesse azionato dal ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l'esito del giudizio, nell'ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall'amministrazione, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale").

Con osservanza.

Roma, 20 settembre 2017

(Mario Sanino)

(Maurizio Cerchiara)